

**CAMPER CLUB LA GRANDA**  
[www.camperclublagranda.it](http://www.camperclublagranda.it)  
[beppe@cnet.it](mailto:beppe@cnet.it)

**FERMO AMMINISTRATIVO: LA GIURISDIZIONE È QUELLA ORDINARIA**

**TRIBUNALE DI TARANTO, ORDINANZA 23.08.2004**

**TRIBUNALE DI TARANTO**

Il Giudice Designato

Letto il ricorso ex art.700 c.p.c. presentato dal sig.(omissis)-rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vincenzo Chiatante e Maria Immacolata Riso, nei confronti della Soget SpA ed avente ad oggetto la richiesta di un provvedimento di sospensione del fermo amministrativo disposto ai sensi dell'art.86 DPR 29.9.1973 n.602 come modificato dall'art. 1 D.Lgs. 27.4.2001 n.193 in conseguenza del mancato pagamento di cartelle esattoriali;  
letto il verbale della udienza di comparizione delle parti del 20.8.2004;  
esaminati gli atti;

Rileva

Conformemente a quanto ampiamente chiarito da questo medesimo Tribunale con ordinanza del 4.8.2004, va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla Soget spa, ritenendosi che il provvedimento di fermo amministrativo possa essere legittimamente conosciuto dal giudice ordinario.

Ed infatti, alla luce della recente evoluzione della normativa che disciplina l'istituto, possono attribuirsi al fermo amministrativo i caratteri di una misura cautelare speciale assimilabile al sequestro conservativo e posta a tutela della effettiva fruttuosità del successivo recupero coattivo del credito vantato dall'Amministrazione.

Ferma restando la giurisdizione del G.A. su tutte le controversie in materia di pubblici servizi ex art. 33 lett. "e" D. legisl.80/1988 come modificato dalla L.205/200, va sottolineata in ossequio alla migliore giurisprudenza (cfr Trib. di Caltanissetta ord.12.2.2004) l'esclusione dall'ambito di suddetta giurisdizione delle controversie relative ai rapporti individuali di utenza con i gestori privati di pubblici servizi, tra i quali i soggetti titolari in regime di concessione del servizio di riscossione tributi.

Quanto alla eccezione di inammissibilità del ricorso, va osservato che la natura cautelare del fermo, escludendo l'azionabilità dei rimedi di cui all'art.615 e 617 cpc in materia di esecuzione e di atti esecutivi, rende pienamente ammissibile il rimedio di cui all'art.700 cpc (cfr. Trib. Bari ord. 17.3.2003, Trib. Sala Consilina 2.5.2003, Trib. Brindisi 29.7.2002).

Ciò premesso, va rilevata l'inefficacia del fermo amministrativo oggetto del ricorso in quanto emesso dalla Amministrazione in carenza di potere.

Ed infatti, le disposizioni legislative in materia non possono ritenersi di immediata applicazione, necessitando ai sensi dell'art.86, IV C. DPR 602/1973, dell'emanazione di disposizioni di attuazione, da adottarsi mediante decreto ministeriale, che determinino le modalità, i termini e le procedure per l'esecuzione della misura.

A tal proposito, va rilevato che l'art. 1 del d.legisl. n.193/01, pur novellando l'art.86 citato, non ha abrogato il 4<sup>a</sup> comma predetto, limitandosi a fissare il momento a partire dal quale è possibile l'adozione del fermo ed a disporre la necessità dell'avviso della relativa determinazione alla Direzione Regionale delle Entrate ed alla Regione di residenza dell'obbligato.

Né può sostenersi che il difetto delle norme regolamentari possa in alcun modo ritenersi sanato dalla applicabilità di quelle contenute nel D.M. 503/1998 e ciò in ragione della incompatibilità di queste ultime con la nuova disciplina del fermo introdotta dalla novella del 2001.

Tale lacuna regolamentare non può che rendere allo stato ineseguibile il fermo.

Accertata l'esistenza del fumus, va riscontrata l'esistenza del periculum in mora nella obiettiva difficoltà per il ricorrente di disporre di altra autovettura ovvero di procedere al suo noleggio.

La natura e la provvisorietà della risoluzione n.92/E del 22.7.2004 della Agenzia delle Entrate consigliano comunque nella fattispecie la emissione del provvedimento di sospensione del fermo.

(omissis)

#### **P.Q.M.**

Visti gli artt. 669 octies e 700 cpc , in accoglimento del ricorso, sospende l'esecuzione della procedura di fermo amministrativo avviata dalla Soget s.p.a. nei confronti di (omissis).

Taranto, 23.8.2004

Il giudice Designato – Dott. Martino Casavola